Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 29 luglio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 maggio 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1969
registro n. 17 Difesa, foglio n. 180

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AGNESINA Luigi, nato il 6 aprile 1919 a Mergozzo (Novara), caporal maggiore 4° Reggimento alpini. — In servizio di pattuglia oltre le linee, resosi conto che il nemico attaccava le posizioni tenute dal suo plotone, si portava con due commilitoni attraverso il bosco e la montagna alle spalle dell'avversario. Di sorpresa si slanciava contro la postazione di una mitragliatrice pesante catturando l'arma che portava nelle proprie linee. Esempio di generoso slancio e di ardente amor patrio nelle dure giornate di lotta contro il tedesco immediatamente successive all'armistizio. — Bocche di Cattaro, 29 settembre 1943.

BOVET Enrico, nato il 15 luglio 1921 a Sarre (Aosta), alpino 4° Reggimento alpini. — In servizio di pattuglia oltre le linee, resosi conto che il nemico attaccava le posizioni tenute dal suo plotone, si portava con due commilitoni attraverso il bosco e la montagna alle spalle dell'avversario. Di sorpresa si slanciava contro la postazione di una mitragliatrice pesante catturando l'arma che portava nelle proprie linee. Esempio di generoso slancio e di ardente amor patrio nelle dure giornate di lotta contro il tedesco immediatamente successive all'armistizio. — Bocche di Cattaro, 29 settembre 1943.

CORLAZZOLI G. Battista, nato il 12 dicembre 1909 a Parre (Bergamo), paracadutista 66° Reggimento fanteria mot. Divisione « Trieste ». — Paracadutista porta fucile mitragliatore, già distintosi in precedenti combattimenti, in azione di contrassalto, con calma, perizia e sereno sprezzo del pericolo infliggeva, con il fuoco della propria arma notevoli perdite all'avversario. Ferito da arma da fuoco alla gamba destra rifiutava di abbandonare il suo posto di combattimento fino a quando una raffica di arma automatica nemica non gli stroncava il braccio destro. Contribuiva così efficacemente a scoraggiare ogni ulteriore velleità nemica. Al proprio comandante di compagnia si dichiarava fiero di aver donato alla Patria un braccio. — Q. 102 Uadi Akarit (Tunisia), 6 aprile 1943.

SENIN Giuseppe, nato il 23 dicembre 1914 a Venezia, geniere 8ª Compagnia idrici. — Distaccato col suo plotone idrici alle difese delle nostre linee minacciate dall'offensiva russa, si distingueva per sereno coraggio, fermezza ed alto senso del dovere. Durante il combattimento avvenuto il 19 dicembre 1942, pur ormai accerchiato da soverchianti forze nemiche, continuava a far fuoco incitando i camerati a non cedere finchè sopraffatto scompariva nella mischia. Esempio di combattente generoso e di amor patrio. — Getreide Swich (Don), dicembre 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

CORLAZZOLI G. Battista, nato il 12 dicembre 1909 a Parre (Bergamo), paracadutista 66° Reggimento fanteria mot. Divisione « Trieste ». — Paracadutista porta fucile mitragliatore componente di una squadra posta a protezione di genieri incaricati della posa di un campo minato in territorio di nessuno, attaccato, dopo intensa preparazione di artiglieria, da forze nemiche, d'iniziativa con calma, perizia e sprezzo del pericolo, trascinava il proprio gruppo al contrassalto e con il fuoco della propria arma infliggeva al nemico notevoli perdite tanto da costringerlo a desistere dall'azione. Successivamente si prodigava per il recupero dei caduti e dei feriti che riusciva a riportare nelle nostre linee. — Mareth (Tunisia), marzo 1943.

D'ALBIS Nicola, nato il 4 settembre 1895 a Giovinazzo (Bari), maresciallo maggiore dei CC. Legione Territoriale - Napoli. — Comandante di stazione CC. durante l'occupazione tedesca della città concorreva validamente alla difesa d'importante opera d'arte già minata dal nemico, evitandone la distruzione. Successivamente difendeva con i suoi dipendenti la propria caserma da un attacco, costringendo l'avversario a ritirarsi. — Napoli, 28 settembre-1° ottobre 1943.

(6524)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **421.**

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica di alcuni articoli del regolamento suddetto;

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 37, 44, 64, 88, 105 e 111 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni, sono modificati come segue:

Art. 18. — E' sostituito dal seguente:

« Almeno due giorni prima d'iniziare il trapiantamento, se ne deve dare denunzia all'incaricato della vigilanza, provvedendo a contrassegnare ciascun appezzamento secondo le istruzioni della direzione compartimentale.

Il trapiantamento di ogni coltivazione deve essere ultimato entro il periodo massimo stabilito dalla direzione.

Per il ricambio delle piantine che deperissero prima della verifica di cui all'art. 20, è data facoltà al coltivatore di scegliere tra la conservazione di semenzai o di vivai di allevamento e la formazione di speciali vivai di ricambio tra i filari della coltivazione, con l'osservanza delle norme prescritte dalla direzione.

I semenzai ed i vivai di allevamento o di ricambio devono essere distrutti prima che siano intraprese le operazioni di verifica stabilite dall'art. 20, salve le proroghe, che possono essere accordate dalla direzione per le coltivazioni danneggiate od arretrate ».

Art. 19. - primo comma. — L'espressione: « in modo che, a giudizio dell'incaricato della vigilanza, ne sia agevole la contazione », è abrogata.

Art. 20. — E' sostituito dal seguente:

« Dopo il trapiantamento si esegue, previo invito da farsi almeno nel giorno precedente, una verifica ordinaria per accertare il numero delle piante e la superficie coltivata, che non possono superare le quantità autorizzate per ogni coltivazione.

I risultati della verifica si riportano nella nota di licenza con la sottoscrizione di tutti gli intervenuti ».

Art. 21. — Il primo comma è modificato come segue:

« Quando nell'intervallo fra la verifica di cui all'articolo precedente e l'inizio della raccolta avvengano deperimenti di piante, il coltivatore, per ottenere il discarico, deve farne subito denunzia all'incaricato della vigilanza, e ciò per la debita constatazione, da eseguirsi nel termine di giorni dieci dalla denunzia ».

Art. 22. — Il primo comma è modificato come segue:

« Il coltivatore deve tenere monde le piante dai germogli fino allo svellimento degli steli e deve provvedere all'eventuale cimatura delle stesse secondo le norme stabilite dall'amministrazione ».

Il quinto comma è abrogato.

Art. 23. — Il primo comma è modificato come segue:

« Le foglie lambenti terra e quelle altre che il coltivatore non credesse di conservare sono distrutte, a cura e spese del concessionario, sempreché l'amministrazione non reputi necessario disporre diversamente ».

Art. 25. — E' sostituito dal seguente:

« Il coltivatore è obbligato a consegnare tutto il tabacco prodotto.

Qualora non ottemperi a tale obbligo sarà applicata nei di lui confronti la penalità di cui all'art. 111, lettera *e*), a meno che non vi sia fondata presunzione di frode fiscale, nel qual caso si eleva verbale per contrabbando ».

Art. 30. — E' sostituito dal seguente:

« Nei termini di tempo prestabiliti col Manifesto di cui all'art. 42 o determinati dalla direzione compartimentale, si procede al ricevimento dei tabacchi nei magazzini dell'amministrazione o nei magazzini generali.

Il ricevimento nei magazzini generali deve avvenire alla costante presenza dell'incaricato dell'amministrazione, che provvede alla pesatura di ciascuna partita.

A tale scopo, le foglie devono essere riunite, secondo il numero prescritto dalla direzione, in fascicoli, in manocchi oppure in filze.

I tabacchi vengono trasportati al magazzino designato, dietro invito dell'incaricato della vigilanza ed a cura e spese del concessionario.

Se le partite non sono trasportate nel giorno indicato, il concessionario non può trasportarvele che in seguito ad altro invito. In caso di inadempimento anche a questo secondo invito, vi si provvede d'ufficio a spese e rischio del concessionario.

In tutti i casi in cui nel presente Regolamento ricorre la locuzione « riscontro del carico » deve intendersi sostituita da « ricevimento ».

Art. 32. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« La vigilanza dei magazzini generali è affidita, con l'osservanza delle norme e cautele prescritte dalla direzione compartimentale, al concessionario, che è responsabile, ai sensi dell'art. 40, di ogni irregolarità riscontrata.

L'amministrazione ha facoltà di adottare altri sistemi di vigilanza ».

Art. 37 - secondo comma. — L'espressione: « purché ne sia possibile la costituzione del carico a numero » è abrogata.

Art. 44. — E' sostituito dal seguente:

« E' in facoltà dell'amministrazione di autorizzare col Manifesto la conservazione, sotto l'osservanza di norme speciali, di prodotti danneggiati ».

Art. 64. — E' sostituito dal seguente:

« Il ricevimento dei tabacchi comprende le seguenti operazioni:

a) la pesatura del tabacco consegnato;

b) l'applicazione delle tare e la perizia in base ai tipi ed alle caratteristiche fissate dal Manifesto;

c) la liquidazione delle somme da pagarsi al concessionario, dedotta la tassa di vigilanza e quant'altro risulti a carico del medesimo ».

Art. 88. — E' sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni di cui all'art. 30, si addebita al concessionario il peso del tabacco.

Di mano in mano che si procede al condizionamento in colli, questi vengono pesati e contrassegnati con numero e marca, a cura del concessionario, il quale ne iscrive i risultati in apposito registro.

L'amministrazione ha facoltà di effettuare i controlli necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente ».

Art. 105 - primo comma. — E' sostituito come segue:

« Alle concessioni per l'esportazione sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87, 88 e 94, primo comma ».

Art. 111. — Le disposizioni previste alla lettera *c*) punto 3) sono abrogate.

Art. 2.

Gli articoli 24, 33, 34, 35 e 71 del regolamento approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 42. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1969, n. **422**.

Modificazioni al regolamento per i biglietti di banca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 68 del regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, viene sostituito dal seguente:

« Le banconote danneggiate o logore sono presentate al cambio, presso la cassa speciale, annullate con perforazione, effettuata in modo che non ne sia obliterato alcuno dei distintivi caratteristici necessari per riconoscere la loro legittimità.

Sul recto e sul verso di ciascuna mazzetta delle banconote, come sopra annullate, dovrà essere apposto il timbro ad umido con la parola « *Annullato* » e l'indicazione della data e della cassa che ha proceduto allo annullamento.

Dopo verifica e contazione in dettaglio, da parte del gestore della cassa speciale e dell'ufficio di controllo del Tesoro presso la medesima, le banconote logore o danneggiate — annullate con le modalità sopraindicate — sono immesse nella cassa speciale in sostituzione di quelle atte alla circolazione, da consegnare all'istituto interessato a seguito di autorizzazione dell'ispettorato di vigilanza.

La cassa speciale, dopo aver riscontrato esatto il valore e accertata la legittimità dei biglietti annullati, rilascia a favore delle casse mittenti la ricevuta firmata dal gestore e vistata dall'ufficio di controllo del Tesoro.

Su richiesta dell'Istituto di emissione l'ispettorato generale di vigilanza autorizza l'abbruciamento delle banconote annullate, verificate ed ammesse al cambio, con l'intervento dei detentori delle chiavi della cassa speciale, o dei loro delegati; nonchè di rappresentanti dell'ispettorato e della banca espressamente designati ad effettuare l'accertamento dei biglietti da distruggere ed a presenziare alle relative operazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 49. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **423**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, **n. 1071**, convertito nella legge 2 gennaio 1936, **n. 73**;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Archeologia delle provincie romane;
Civiltà egee;
Geografia regionale;
Epigrafia latina;
Geografia storica del mondo antico;
Archeologia orientale;
Filologia biblica;
Filologia semitica;
Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico;
Storia della geografia;
Lingue indoeuropee dell'Italia antica;
Linguistica matematica;
Fonetica generale e sperimentale;
Filologia armena;
Filologia baltica;
Filologia egeo-anatolica;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Storia del disegno e della grafica;
Storia della miniatura;
Archeologia e storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte contemporanea;
Archeologia medioevale;
Storia economica del mondo antico;
Istituzioni giuridiche greche;
Filologia italiana;
Lingua e letteratura catalana;
Filologia ispanica;
Storia della filologia germanica;
Storia ed istituzioni nord-americane;
Storia ed istituzioni dell'Africa;
Storia ed istituzioni dell'Asia;
Storia e istituzioni latino-americane;
Storia e istituzioni dei paesi arabi;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia dell'età industriale e delle industrializzazioni moderne;
Storia delle istituzioni;
Storia economica;
Storia dell'agricoltura.

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia ed istituzioni nord-americane;
Storia ed istituzioni latino-americane;
Storia ed istituzioni dell'Africa;
Storia ed istituzioni dell'Asia;
Storia ed istituzioni dei paesi arabi;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia dell'età industriale e delle industrializzazioni moderne;
Logica;
Storia della logica;
Filosofia della scienza;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della psicologia;
Storia della filosofia italiana;
Storia della filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente;
Storia della filosofia araba;
Storia della filosofia ebraica;
Sociologia;
Storia della sociologia;
Antropologia culturale;
Storia delle istituzioni;
Storia economica;
Storia dell'agricoltura.

Art. 53. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:

Filologia italiana;
Lingua e letteratura catalana;
Filologia ispanica;
Storia della filologia germanica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 424.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che le denominazioni degli istituti di cui al n. 7 « Istituto di politica economica e finanziaria » e al n. 14 « Istituto di lingua e letteratura tedesca » (che comprende anche filologia germanica) sono mutate in quelle di:

7. Istituto di politica economica e finanziaria (che comprende anche scienza delle finanze e diritto finanziario);

14. Istituto di lingue e letterature germaniche.

Art. 41. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Dialettologia italiana;
Linguistica generale.

L'art. 42, concernente le norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in materie letterarie è soppresso.

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Antropologia criminale;
Istituzioni di patologia generale;
Oncologia sperimentale;
Immunologia;
Radiobiologia;
Medicina nucleare;
Virologia;
Ottica fisiopatologica;
Nefrologia medica;
Dermatologia allergologica e professionale;
Statistica medica e biometria.

Art. 63. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 69 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 70. — Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica e scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.

Triennio:

11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
* 24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
* Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica dei prodotti dietetici;
* Complementi di chimica tossicologica;
* Microchimica;
* Stechiometria;
Zoologia e parassitologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Art. 148, relativo alla scuola di specializzazione in diplomatica ed archivistica è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Il consiglio della scuola si compone dei professori incaricati degli insegnamenti costitutivi, ed è presieduto dal direttore nominato per un triennio alternativamente dalla facoltà di giurisprudenza e dalla facoltà di lettere e filosofia nella persona di un professore di ruolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 425.

Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la domanda, in data 26 novembre 1968, presentata dal presidente del consorzio per la libera Università degli studi dell'Aquila, intesa al riconoscimento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, limitatamente ai primi tre anni del corso degli studi;

Vedute le convenzioni per il mantenimento del predetto istituto, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra l'istituto stesso ed il predetto consorzio;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda e di far luogo al riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila per gli anni di corso richiesti;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra il commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Università degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila che viene riconosciuto a norma del seguente art. 2.

Art. 2.

E' riconosciuto il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia, il cui statuto, annesso al presente decreto è approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il predetto istituto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne è assicurato con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è limitato, nel predetto libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, ai primi tre anni.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 80. — GRECO

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

E' istituito il libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, promosso dal Consorzio volontario universitario approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 34819-34820 del 28 settembre 1962 con sede nella città dell'Aquila.

Art. 2.

Al mantenimento del detto libero istituto contribuiscono il Consorzio volontario universitario aquilano ed altri eventuali sovventori.

Art. 3.

Il libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila ha la personalità giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è disciplinato, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali, nonchè dalle norme del presente statuto.

La vigilanza dello Stato sul libero istituto superiore di medicina e chirurgia è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il libero istituto universitario di medicina attualmente è limitato al 1° triennio biologico-premedico, che ha la funzione preminentemente propedeutica, a scopo largamente formativo, per il proseguimento ed il compimento degli studi superiori di medicina e chirurgia.

CAPO II

Autorità accademiche

Art. 5.

Sono autorità accademiche:

1) Il consiglio di amministrazione;
2) Il direttore;
3) Il consiglio di facoltà.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) da tre professori di ruolo o fuori ruolo da designarsi dal consiglio di facoltà;

c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero della pubblica istruzione;

d) da due rappresentanti del Consorzio volontario universitario dell'Aquila;

e) di due studenti dell'istituto eletti dall'assemblea degli studenti;

f) dal direttore amministrativo.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente in funzioni vicarie.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni ad essi demandate dagli articoli 6, 12, 58 e segg. del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e patrimoniale del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila;

b) approva il bilancio di previsione, ed il conto consuntivo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila;

c) designa al Ministro per la pubblica istruzione per la nomina, il direttore, scegliendolo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo, ovvero tra professori in quiescenza che abbiano diretto, quali commissari o quali direttori, l'istituto universitario di medicina e chirurgia per almeno un triennio;

d) conferisce gli incarichi di insegnamento;

e) nomina il direttore amministrativo;

f) delibera le assunzioni del personale amministrativo ed ausiliario;

g) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila;

h) delibera tutti i provvedimenti relativi alle entrate ed alle spese di bilancio;

i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di cui alla precedente lettera f).

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono valide allorchè siano presenti la metà più uno dei componenti del consiglio.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi di cui all'art. 10 del regolamento generale universitario.

Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

Art. 8.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) presiede le adunanze del consiglio stesso;

b) cura l'esecuzione dei provvedimenti del detto consiglio, salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica;

c) adotta le deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), e), f), i), del precedente art. 7, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Art. 9.

Il direttore è nominato dal Ministro secondo la designazione di cui alla lettera c) del precedente art. 7. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il direttore:

a) rappresenta il libero istituto di medicina e chirurgia nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

b) esercita l'alta sorveglianza sul libero istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila e sull'attività del personale docente;

c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica del libero istituto;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

e) prevede all'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria.

In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo un professore di ruolo.

Al direttore spetta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai direttori degli istituti superiori statali.

Art. 10.

Il consiglio di facoltà, ha le attribuzioni esercitate dal senato accademico, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592. Inoltre al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali.

Il consiglio di facoltà è composto dal direttore che lo presiede e da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila, nonchè da due studenti eletti dall'assemblea degli studenti dell'istituto stesso.

In particolare sono demandati al consiglio di facoltà i seguenti compiti:

a) designare gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e proporre i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse;

b) proporre l'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti;

c) proporre il riparto dei contributi ordinari e straordinari;

d) deliberare sull'ordine degli studi e sui programmi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

e) predisporre gli orari dei singoli anni di corso;

f) fissare il calendario degli esami;

g) fare proposte relative a riforme da apportare all'ordinamento didattico;

h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica.

Art. 11.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e di conseguenza sovraintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, del direttore, del consiglio di facoltà, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Egli inoltre è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Capo III

Ordinamento degli studi

Art. 12.

Nel libero istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni.

All'inizio di ciascun anno accademico il consiglio di facoltà stabilisce e rende noto agli studenti gli insegnamenti complementari che verranno impartiti entro l'anno.

Art. 13.

Allo svolgimento di ogni corso sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, integrate da un congruo numero di esercitazioni.

Art. 14.

E' titolo di ammissione al libero istituto superiore di medicina e chirurgia il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in due trienni.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *Triennio*:

1) Chimica;

2) Fisica;

3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze;

4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana (biennale - al 2° e 3° anno);
6) Patologia generale (biennale - al 2° e 3° anno);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia;
9) Farmacologia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Istologia ed embriologia generale;
2) Istituzioni di matematica;
3) Parassitologia;
4) Semeiotica medica;
5) Tisiologia;
6) Malattie infettive;
7) Medicina del lavoro;
8) Psicologia;
9) Urologia;
10) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
11) Medicina costituzionale ed endocrinologia;
12) Genetica medica;
13) Semeiotica chirurgica;
14) Anestesiologia;
15) Neurochirurgia;
16) Neuropsichiatria infantile;
17) Chirurgia di pronto soccorso;
18) Statistica sanitaria;
19) Immunologia clinica;
20) Virologia;
21) Chirurgia sperimentale;
22) Psichiatria.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 2° triennio lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° triennio e superato i relativi esami.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 16.

Tutti gli insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche.

Tali esercitazioni devono avere, negli insegnamenti clinici, il più largo sviluppo non solo nel campo diagnostico ma anche in quello della terapia.

Capo IV

Personale insegnante

Art. 17.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

I posti di professori di ruolo del libero istituto superiore di medicina e chirurgia sono determinati dalla Tabella *A*) annessa al presente statuto.

Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 18.

Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo è iscritto all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni.

Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennità di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.

Nel caso di decesso durante l'attività di servizio la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.

All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

Capo V

Assistenti e lettori

Art. 19.

Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica; ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche od istituzionali ed esercitazioni.

Art. 20.

I posti di asssitenti di ruolo sono determinati dalla Tabella *B*) annessa al presente statuto.

Art. 21.

Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle università statali.

Ai fini del trattamento di cessazione del servizio e della assistenza sanitaria, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 18.

Capo VI

Personale di amministrazione e ausiliario

Art. 22.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicate nella Tabella *C*) annessa al presente statuto.

Art. 23.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico del personale appartenente alle predette carriere, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifiche corrispondenti.

Art. 24.

Ai fini del trattamento di cessazione dal servizio e dell'assistenza sanitaria, a favore del personale di amministrazione ed ausiliario, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 18.

Capo VII

Studenti - Esami - Tasse

Art. 25.

Le carriere scolastiche sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale degli studenti.

Art. 26.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni e di serbare contegno corretto durante le lezioni nei locali dell'istituto.

La frequenza e la diligenza degli studenti sono accertati nei modi che saranno stabiliti dal direttore.

Art. 27.

Gli esami sono:

a) di profitto;
b) di laurea.

Art. 28.

Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

Art. 29.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed una prova di cultura generale.

La dissertazione deve essere presentata in tre copie e munita dell'attestato di un professore ufficiale o libero docente che

dichiari che lo studente l'ha personalmente elaborata e redatta sotto la sua direzione. Il direttore delega per ciascuna tesi uno o più relatori.

La prova di cultura generale verte su temi preparati e fatti tempestivamente conoscere ai laureandi nel corso dell'anno.

Art. 30.

Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le università statali.

Art. 31.

Per la composizione della commissione dell'esame di laurea, si applicano le disposizioni dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

CAP. VIII

Amministrazione

Art. 32.

Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 33.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione il libero istituto superiore venisse a cessare, oppure venga privato della personalità giuridica o d'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al consorzio, ente fondatore.

CAPO IX

Norme transitorie

Art. 34.

Fino a quando non sarà nominato il direttore e gli altri organi accademici ed amministrativi, l'istituto sarà retto da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 35.

Nella prima applicazione del presente statuto il consiglio di amministrazione, può conferire i posti annessi alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alla allegata Tabella *C*, mediante concorso per titoli ed esami da espletare fra coloro che abbiano svolto per almeno due anni funzioni proprie dei posti stessi, presso l'Istituto, siano in possesso dei prescritti requisiti, salvo il limite di età ed il titolo di studio, e risultino alle dipendenze del libero istituto all'atto della pubblicazione del relativo decreto istitutivo.

Art. 36.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di cui all'allegata Tabella *C* le funzioni annesse alle qualifiche iniziali di detti posti possono essere affidate per incarico, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, in quanto applicabili, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, risulti da almeno un anno in servizio presso l'istituto.

Art. 37.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori (limitatamente al 1° triennio)	n. 10

TABELLA *B*

Posti di ruolo degli assistenti (limitatamente al 1° triennio)	n. 20

TABELLA *C*

Qualifiche	Numero dei posti
Carriera direttiva amministrativa	
Direttore amministrativo, ex coeff. 402	1
Consigliere di I classe, ex coeff. 325	1
Consigliere di II classe, ex coeff. 271	
Consigliere di III classe, ex coeff. 229	
Carriera di concetto di segreteria	
Segretario, ex coeff. 271	1
Segretario aggiunto, ex coeff. 229	
Vice segretario, ex coeff. 202	
Carriera di concetto di ragioneria	
Ragioniere, ex coeff. 271	1
Ragioniere aggiunto, ex coeff. 229	
Vice ragioniere, ex coeff. 202	
Carriera esecutiva	
Archivista, ex coeff. 202	1
Applicato, ex coeff. 180	
Applicato aggiunto, ex coeff. 157	
Carriera ausiliaria	
Usciere, ex coeff. 151	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Repertorio n. 57949 Fascicolo n. 9229

Convenzione per l'incremento ed il funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila

(Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 45 legge 24 luglio 1962, n. 1073).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno trenta del mese di novembre, nella città dell'Aquila, in una sala del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia in piazza Verdi.

30 novembre 1968

Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso,

Sono presenti i signori

Stefanini prof. Paride, nato a Roma il 15 gennaio 1904, domiciliato a Roma, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con sua deliberazione n. 1 in data 5 novembre 1968 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « *A* »;

De Rubeis dott. Tullio, nato a Prata d'Ansidonia il 17 aprile 1908, impiegato, domiciliato a L'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato con deliberazioni dell'assemblea consorziale n. 12 in data 22 ottobre 1966 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « *B* », e n. 5 in data 25 novembre 1968 che in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « *C* ».

Le parti, delle cui identità personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale

Premesso

che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti negli istituti universitari di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione di facoltà o istituti universitari di medicina e chirurgia;

che per l'art. 200 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 va deliberato lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila;

che il consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento degli studi universitari, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni dalle pubbliche amministrazioni, è venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli enti locali (comune, provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento dei dieci posti di ruolo di professore e di venti posti di ruolo di assistente da destinare ad insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio nonchè delle spese di funzionamento dell'istituto suindicato;

che tale impegno è stato deliberato dal consorzio predetto, con il verbale sopracitato (allegato *B*);

che l'assemblea del Consorzio universitario dell'Aquila nella adunanza del giorno 22 ottobre 1966 ha approvato la proposta costituzione, mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila ed ha deliberato, altresì, di assumere a carico del bilancio del consorzio ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento dell'istituto stesso.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

E' istituito in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il libero istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio.

Art. 2.

All'uopo sono istituiti ed assegnati al libero istituto universitario di medicina e chirurgia 1° triennio ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100 secondo comma, del testo unico predetto, n. 10 posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze della attività didattica e scientifica dell'istituto indicato, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà per qualsiasi motivo vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre facoltà dell'università degli studi dell'Aquila.

Art. 3.

Presso l'istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) dell'Aquila sono altresì istituiti ed assegnati n. 20 posti di assistente ordinario.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, è quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle università.

Art. 4.

Alla spesa annua per il finanziamento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) provvede:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo del Consorzio volontario universitario dell'Aquila;

c) con eventuali altri contributi di enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da enti pubblici e privati.

Art. 5.

Conseguentemente, il Consorzio volontario universitario dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) a partire dall'anno accademico 1967-68.

I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati:

a) nella misura di L. 60.000.000 al finanziamento di n 10 posti di professore di ruolo convenzionati;

b) nella misura di L. 67.200.000 al finanziamento di n 20 posti di assistente di ruolo convenzionati;

c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie.

Nelle cifre indicate ai predetti punti *a*) e *b*) è compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Art. 6.

Il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni, assunte dal Consorzio volontario universitario dell'Aquila, come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento del libero istituto convenzionato più sopra indicato per il primo triennio.

Art. 7.

Il Consorzio volontario universitario dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante si impegna ad ospitare lo istituto universitario di medicina e chirurgia in locali idonei.

Art. 8.

La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approva sino a venti anni dalla data della stipulazione dell'atto pubblico e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 9.

Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione del Consorzio volontario universitario degli studi dell'Aquila, per il finanziamento dell'istituto universitario di medicina e chirurgia questo verrà soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari ed il personale tutto i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse del Consorzio volontario universitario dell'Aquila, equiparato allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 11.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli e di approvarli.

Il presente atto scritto a macchina ai sensi di legge su otto facciate di due fogli, viene da me letto alle parti, le quali, su mia domanda lo approvano perchè conforme alla loro volontà e con me notaio si sottoscrivono a norma di legge.

Paride STEFANINI
Tullio DE RUBEIS
Domenico TRECCO, *notaio*

Registrato all'Aquila, addì 2 dicembre 1968 al n. 2481, vol. *C* - esatte lire: *esente*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1969, n. **426**.

Estinzione dell'opera pia « Borsa di studio Pietro Ceretti », con sede in Intra di Verbania.

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Borsa di studio Pietro Ceretti », con sede in Intra di Verbania (Novara), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al comune di Verbania perchè lo destini a favore della civica biblioteca « Pietro Ceretti ».

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1969, n. **427**.

Estinzione dell'opera pia « Comitato femminile pro-infanzia », con sede in Pesaro e Urbino.

N. 427. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Comitato femminile pro-infanzia » con sede in Pesaro e Urbino viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **428**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione del « Monastero delle Monache Benedettine Cassinesi dello Spirito Santo » in Arezzo, nel « Monastero delle Benedettine di Santa Maria del Fiore a Lapo » in Firenze.

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario di Fiesole in data 20 gennaio 1969, relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, del « Monastero delle Monache Benedettine Cassinesi dello Spirito Santo », in Arezzo, nel « Monastero delle Benedettine di Santa Maria del Fiore a Lapo », in Firenze, che gli succede a tutti gli effetti.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **429**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS. Annunziata e dei SS. Gervasio e Protasio Mm., nel comune di Prelà.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 23 settembre 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter », delle parrocchie della SS. Annunziata, in frazione Tavole del comune di Prelà (Imperia), e dei SS. Gervasio e Protasio Mm., in frazione Valloria Marittima dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **430**.

Stralcio di terreno dalla mensa patriarcale di Venezia a favore del beneficio parrocchiale di Cristo Re nella stessa città.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 26 gennaio 1967, col quale viene disposto lo stralcio di un appezzamento di terreno, con insistente fabbricato, sito nell'isola di S. Erasmo di Venezia, dal patrimonio della Mensa patriarcale a favore del beneficio parrocchiale di Cristo Re nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **431**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Primo e Feliciano martiri, nel comune di San Pietro al Natisone, e dei SS. Ermagora e Fortunato martiri nel comune di Savogna.

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 2 gennaio 1969, relativo all'unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Primo e Feliciano martiri, in frazione Vernassino del comune di S. Pietro al Natisone (Udine) e dei SS. Ermagora e Fortunato martiri, nel comune di Savogna (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. **432**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della « Beata Maria Vergine delle Grazie », comunemente detta « Santuario delle Grazie », in Pordenone.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della « Beata Maria Vergine delle Grazie », comunemente detta « Santuario delle Grazie », in Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 57. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1968.

Approvazione della convenzione modificativa 18 dicembre 1967 stipulata con la società di navigazione « Navisarma » per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « C » (isole Eolie).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1959, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il

27 giugno 1959 con la Società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « C » (isole Eolie) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 434.000.000 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, L. 448.000.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, L. 421.000.000 dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959 e L. 591.000.000 dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre 1973;

Considerata l'opportunità di apportare alcuni miglioramenti alla rete dei servizi del settore « C » per renderla più adeguata alle esigenze del traffico passeggeri e merci;

Considerato che, conseguentemente, l'ammontare della sovvenzione deve essere adeguato ai maggiori oneri derivanti alla società concessionaria dall'attuazione dei predetti miglioramenti;

Vista la convenzione stipulata in Roma addì 18 dicembre 1967 con la società « Navisarma », per soddisfare le suaccennate esigenze;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 18 dicembre 1967, con la società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « C » (isole Eolie) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di L. 434.000.000 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, L. 448.000.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, L. 421.000.000 dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959, L. 591.000.000 dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1967, L. 693.000.000 dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1973.

La sovvenzione dovuta alla società farà carico al capitolo 1174 del bilancio dello Stato — stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile — per l'esercizio finanziario in corso ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione, che verrà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1968

SARAGAT

NATALI — COLOMBO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1969
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 143

Convenzione con la società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « C » (isole Eolie).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, con sede in Messina, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Eolie, fra il dottor Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, e l'avv. Giuseppe Bucciante, presidente della società « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, agente in nome ed in conto della stessa Società, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 9 e 23 nonchè l'allegato n. 1 della convenzione stipulata il 27 giugno 1959 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni « Navisarma » sono modificati come segue:

Art. 2. — *Sovvenzione.*

« La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 31 dicembre 1955: L. 434.000.000 (quattrocentotrentaquattromilioni);

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957: L. 448.000.000 (quattrocentoquarantottomilioni);

dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959: L. 421.000.000 (quattrocentoventunomilioni);

dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1967: L. 591.000.000 (cinquecentonovantunomilioni);

dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1973: L. 693.000.000 (seicentonovantatremilioni) ».

Art. 4. — *Revisione della sovvenzione.*

« La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, sempreché il Ministero della marina mercantile, di intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione ».

« L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 30 giugno 1959: L. 28.900.000; dal 1° luglio 1959: L. 35.000.000;

b) combustibili (ai prezzi del dicembre 1954):

fino al 14 settembre 1956: L. 51.073.080 (nafta: tonnellate 2.766 × 13.380; diesel: tonn. 586 × 24.000);

dal 15 settembre 1956 al 31 dicembre 1957: L. 62.065.080 (nafta: tonn. 2.766 × 13.380; diesel: tonn. 1.044 × 24.000);

dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959: L. 61.111.980 (nafta: tonn. 1.771 × 13.380; diesel: tonn. 1.559 × 24.000);

dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1962: L. 76.129.080 (nafta: tonn. 2.766 × 13.380; diesel: tonn. 1.630 × 24.000);

dal 1° luglio 1962 al 30 dicembre 1973: L. 75.631.890 (nafta: tonn. 1.771 × 13.380; diesel: tonn. 2.164 × 24.000);

dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1973: L. 9.168.000 (diesel: tonn. 382 × 24.000); tale importo rappresenta il maggiore onere per combustibili derivante dalle modifiche apportate ai servizi a decorrere dal 1° luglio 1967 valutato ai prezzi del giugno 1967;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi (in base ai prezzi del dicembre 1954):

fino al 14 settembre 1956: L. 146.530.000;
dal 15 settembre 1956 al 31 dicembre 1957: L. 167.290.000;
dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959: L. 172.480.000;
dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1962: L. 204.046.000;
dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1973: L. 225.836.000;
dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1973: L. 59.575.000;

tale importo rappresenta il maggior onere per paghe, stipendi, accessori e contributi derivanti dalle modifiche apportate ai servizi a partire dal 1° luglio 1967 e valutato ai prezzi del giugno 1967 ».

« La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale ».

« Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro ».

Art. 9. — *Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi.*

« E' fatto obbligo alla società di rilevare i piroscafi « Eolo » della stazza lorda di 703 tonn. e « L. Rizzo » della stazza lorda di 382 tonn. della società di navigazione « Eolia » con sede in Messina ».

« Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 10 ».

« La società si obbliga altresì ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal 14 settembre 1956 una nave della stazza lorda minima di 1.400 tonn. da assegnare fino al 30 giugno 1958 alle linee 1 e 5 e dal 1° luglio 1959 alle linee C/1 e C/6 di cui all'allegato 1;

b) dal 1° gennaio 1962 una nave di nuova costruzione di almeno 600 tonnellate stazza lorda da assegnare alle linee C/2, C/3, C/4, C/5, C/7 e C/9 e dal 1° luglio 1967 alle linee C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 e C/7 di cui all'allegato 1;

c) dal 1° luglio 1962 una nave di nuova costruzione della stazza lorda minima di 800 tonn. da assegnare alle linee C/8 e C/9 fino al 30 giugno 1967 e dal 1° luglio 1967 alle linee C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 e C/7 di cui all'allegato 1.

Dal 1° luglio 1967 il P/fo « Eolo » sarà assegnato alle linee C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/7 e C/8 di cui all'allegato 1 ».

Art. 23. — *Sovvenzione per linee.*

« Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita tra le singole linee indicate nell'allegato 1 ».

« Ai fini della ripartizione della sovvenzione è stabilito per ciascuna delle linee indicate nel predetto allegato il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

a) fino al 30 giugno 1959:

Linea		Viaggi
Linea 1		52 viaggi
» 2		312 »
» 3		104 »
» 4	Itenerario *A*	52 »
» 4	» *B*	52 »
» 5		13 »
» 6		104 »

b) dal 1° luglio 1959:

Linea		Viaggi
Linea C/1		52 viaggi
» C/2		312 »
» C/3		104 »
» C/4	Itinerario *A*	52 »
» C/4	» *B*	52 »
» C/5		52 »
» C/6		13 »
» C/7		104 »
» C/8		312 »
» C/9		52 »

c) dal 1° luglio 1967:

Linea		Viaggi
Linea C/1		52 viaggi
» C/2		338 »
» C/3		130 »
» C/4	Itinerario *A*	26 »
» C/4	» *B*	26 »
» C/4	» *C*	35 »
» C/5		26 »
» C/6	Itinerario *A*	26 »
» C/6	» *B*	18 »
» C/6	» *C*	7 »
» C/7		338 »
» C/8		17 »

« Per gli eventuali viaggi che in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'allegato 1 risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico, e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione ».

« Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio detratti gli introiti ».

ALLEGATO 1

(art. 1 della convenzione)

ISOLE EOLIE

Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio

« a) *fino al* 30 *giugno* 1959:

Linea 1:

Itinerario: Messina - Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Lingua - Rinella - Malfa - Panarea - Ginostra - Stromboli - Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 466;

Totale annuo per 52 viaggi: miglia 24.232; velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 1000 tonn. e 12 miglia di velocità, fino al 14 settembre 1956; successivamente una nave della stazza lorda minima di 1400 tonn.; e 14 miglia di velocità;

Linea 2:

Itinerario: Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa o Rinella e viceversa, con approdo cinque volte ogni settimana nei due sensi a Vulcano;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: 6 volte la settimana;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 76,5.

Totale annuo per 312 viaggi: miglia 23.868;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di tonn. 700 e 12 miglia di velocità, con facoltà fino al 31 dicembre 1957, di eseguire uno dei viaggi settimanali con una nave della stazza lorda minima di 382 tonn.

Linea 3:

Itinerario: Lipari - Canneto - Panarea - Ginostra - Stromboli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: bisettimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 57;

Totale annuo per 104 viaggi: miglia 5928;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 382 tonn. e 12 miglia di velocità.

Linea 4:

Itinerario *A*: Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Lingua - Rinella - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi Porto - Rinella Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa Pollara - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi Porto - Pollara - Malfa - S. Marina Salina - Acquacalda - Canneto - Lipari - Messina;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio: miglia 210;

Totale annuo per 52 viaggi: miglia 10.920;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Itinerario *B*: Messina - Lipari - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi Porto - Lipari - Milazzo;

Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 30 settembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio: miglia 133,6;

Totale annuo per 52 viaggi: miglia 6942;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Migliatico complessivo annuo: miglia 17.862;

Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 382 tonn. e 12 miglia di velocità.

Linea 5:

Itinerario: Messina - Lipari - Panarea - Stromboli e ritorno;

Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 30 settembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 133;

Totale annuo per 13 viaggi: miglia 1729;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di circa tonnellate 1000 e 12 miglia di velocità, fino al 14 settembre 1956, successivamente una nave della stazza lorda minima di 1400 tonn. e 14 miglia di velocità.

Linea 6:

Itinerario: Lipari - Vulcano - Porto - Vulcano - Celso e ritorno;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: bisettimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 18;

Totale annuo per 104 viaggi: miglia 1872;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 382 tonn. e 12 miglia di velocità».

« b) *dal* 1° *luglio* 1959:

Linea C/1:

Itenerario: Messina - Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Lingua - Rinella - Malfa - Panarea - Ginostra - Stromboli - Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 466;

Totale annuo per 52 viaggi: miglia 24 232;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 1400 tonn.

Linea C/2:

Itinerario: Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa o Rinella e viceversa con approdo cinque volte ogni settimana nei due sensi a Vulcano;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: sei volte la settimana;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 76,5;

Totale annuo per 312 viaggi: miglia 23.868;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: due navi della stazza lorda unitaria minima di tonn. 700 ed una nave della stazza lorda di 382 tonn. e 12 miglia di velocità fino al 30 giugno 1962 e successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonn. e 12 miglia di velocità, una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 miglia di velocità ed una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 miglia di velocità.

Linea C/3:

Itinerario: Lipari - Canneto - Panarea - Ginostra - Stromboli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: bisettimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 57;

Totale annuo per 104 viaggi: miglia 5928;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: due navi della stazza lorda unitaria minima di tonn. 700 ed una nave della stazza lorda di 382 tonn. e 12 miglia di velocità fino al 30 giugno 1962 e successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonn. e 12 miglia di velocità, una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 miglia di velocità ed una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 miglia di velocità.

Linea C/4:

Itinerario *A*: Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Lingua - Rinella - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi Porto - Rinella - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa Pollara - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi Porto - Pollara - Malfa - S. Marina Salina - Acquacalda - Canneto - Lipari - Messina;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio: miglia 210;

Totale annuo per 52 viaggi: miglia 10.920;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Itinerario *B*: Messina - Lipari - Filicudi Porto - Pecorini - Alicudi - Pecorini - Filicudi Porto - Lipari - Milazzo;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio: miglia 133,5;

Totale annuo per 52 viaggi: miglia 6492;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Migliatico complessivo annuo: miglia 17.862;

Nave assegnata alla linea: due navi della stazza lorda unitaria minima di tonn. 700 ed una nave della stazza lorda di 382 tonn. e 12 miglia di velocità fino al 30 giugno 1962 e successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonn. e 12 miglia di velocità, una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 miglia di velocità ed una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 miglia di velocità.

Linea C/5:

Itinerario: Milazzo - Lipari - Panarea - Stromboli - Ginostra - Panarea - Malfa - S. Marina Salina - Acquacalda - Canneto - Lipari - Milazzo;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 112,5;

Totale annuo per 52 viaggi: miglia 5850;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: due navi lella stazza lorda unitaria minima di tonn. 700 ed una nave della stazza lorda di 382 tonn. e 12 miglia di velocità fino al 30 giugno 1962 e successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonn. e 12 miglia di velocità, una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 miglia di velocità ed una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 miglia di velocità.

Linea C/6:

Itinerario: Messina - Lipari - Panarea - Stromboli - Napoli e viceversa;

Periodo di esercizio: dal 1° luglio al 30 settembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 395;

Totale annuo per 13 viaggi: miglia 5135;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 1.400 tonn.

Linea C/7:

Itinerario: Lipari - Vulcano porto - Vulcano Celso e ritorno;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: bisettimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 18;

Totale annuo per 104 viaggi: miglia 1872;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: due navi della stazza lorda unitaria minima di tonnellate 700 ed una nave della stazza lorda di 382 tonn. e 12 miglia di velocità fino al 30 giugno 1962 e successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonn. e 12 miglia di velocità, una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 miglia di velocità ed una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 miglia di velocità.

Linea C/8:

Itinerario: Lipari - Vulcano - Milazzo e ritorno;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: sei volte la settimana;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 49;

Totale annuo per 312 viaggi: miglia 15.288;

Velocità di esercizio: miglia 14;

Nave assegnata alla linea: due navi della stazza lorda unitaria minima di tonn. 700 ed una nave della stazza lorda di 382 tonn. e 12 miglia di velocità fino al 30 giugno 1962 e successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonn. e 12 miglia di velocità, una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 miglia di velocità ed una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 miglia di velocità.

Linea C/9:

Itinerario: Lipari - Vulcano - Milazzo - Messina;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: settimanale;

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 111;

Totale annuo per 52 viaggi: miglia 5772;

Nave assegnata alla linea: due navi della stazza lorda unitaria minima di tonn. 700 ed una nave della stazza lorda di 382 tonn. e 12 miglia di velocità fino al 30 giugno 1962 e successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonn. e 12 miglia di velocità, una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 miglia di velocità ed una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 miglia di velocità ».

« c) *dal* 1° *luglio* 1967:

Linea C/1:

Itinerario: Messina - Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Lingua - Rinella - Malfa - Panarea - Ginostra - Stromboli - Napoli e viceversa, con approdo a Vulcano P. in 31 viaggi;

Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 469,5; miglia 471 con approdo a Vulcano P.;
Totale annuo per 52 viaggi: miglia 24.460,5;
Nave assegnata alla linea: per 31 viaggi una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave da 703 t.s.l. e 12 nodi di velocità; per 21 viaggi una nave della stazza lorda minima di 1400 tonn. e 14 nodi di velocità.

Linea C/2:

Itinerario: Milazzo - Vulcano P. - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa o Rinella e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: esasettimanale dal 1° ottobre al 31 marzo; giornaliera dal 1° aprile al 30 settembre;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 76,7;
Totale annuo per 338 viaggi: miglia 25.924,6;
Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave di 703 t.s.l. e 12 nodi di velocità.

Linea C/3:

Itinerario: Lipari - Canneto - Panarea - Ginostra - Stromboli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: bisettimanale dal 1° ottobre al 31 marzo; trisettimanale dal 1° aprile al 30 settembre;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 57;
Totale annuo per 130 viaggi: miglia 7410;
Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave di 703 t.s.l. e 12 nodi di velocità.

Linea C/4:

Itinerario *A*: Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Lingua - Rinella - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi - Filicudi Pecorini - Filicudi Porto - Rinella - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa - Pollara - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi - Filicudi Pecorini - Filicudi Porto - Pollara - Malfa - S. Marina Salina - Acquacalda - Canneto - Lipari - Messina;
Periodo di esercizio: dal 1° ottobre al 31 marzo;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio: miglia 221;
Totale annuo per 26 viaggi: miglia 5746;
Itinerario *B*: Messina - Milazzo - Lipari - S Marina Salina - Malfa - Pollara - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi - Filicudi Pecorini - Filicudi Porto - Pollara - S. Marina Salina - Lipari - Rinella - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi - Filicudi Pecorini - Filicudi Porto - Rinella - Lipari - Messina;
Periodo di esercizio: dal 1° aprile al 30 settembre;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio: miglia 247;
Totale annuo per 26 viaggi: miglia 6422;
Itinerario *C*: Messina - Lipari - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi - Filicudi Pecorini - Filicudi Porto - Lipari;
Periodo di esercizio: dal 1° ottobre al 31 maggio;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio: miglia 111,5;
Totale annuo per 35 viaggi: miglia 3902,5;
Migliatico complessivo annuo: miglia 16.070,5;
Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave di 703 t.s.l. e 12 nodi di velocità.

Linea C/5:

Itinerario: Milazzo - Lipari - Panarea - Ginostra - Stromboli - Ginostra - Panarea - Malfa - S. Marina Salina - Acquacalda - Canneto - Lipari - Milazzo;
Periodo di esercizio: dal 1° ottobre al 31 marzo;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio: miglia 112,5;
Totale annuo per 26 viaggi: miglia 2925;
Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave di 703 t.s.l. e 12 nodi di velocità.

Linea C/6:

Itinerario *A*: Messina - Lipari - Rinella - Panarea - Stromboli - Napoli - Stromboli - Panarea - S. Marina Salina - Lipari - Messina;
Periodo di esercizio: dal 1° aprile al 30 settembre;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio: miglia 420,5;
Totale annuo per 26 viaggi: miglia 10.933;
Itinerario *B*: Messina - Lipari - S. Marina Salina - Panarea - Stromboli - Napoli - Stromboli - Panarea - Rinella - Lipari - Messina;
Periodo di esercizio: dal 1° giugno al 30 settembre;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio: miglia 420,5;
Totale annuo per 18 viaggi; miglia 7569;
Itinerario *C*: Messina - Lipari - S. Marina Salina - Panarea - Stromboli - Napoli e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 16 luglio al 31 agosto;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 417;
Totale annuo per 7 viaggi: miglia 2919;
Migliatico complessivo annuo: miglia 21.421;
Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 1400 tonn. e 14 nodi di velocità.

Linea C/7:

Itinerario: Lipari - Vulcano P. - Milazzo e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
Periodicità: giornaliera dal 1° ottobre al 31 marzo, con omissione di Vulcano in andata; esasettimanale dal 1° aprile al 30 settembre;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 45,5 da ottobre a marzo; miglia 47 nel restante periodo;
Totale annuo per 338 viaggi: miglia 15.613;
Nave assegnata alla linea: una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave della stazza lorda minima di 600 tonn. e 14 nodi di velocità o una nave di 703 t.s.l. e 12 nodi di velocità.

Linea C/8:

Itinerario: Messina - Lipari - Rinella - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi - Palermo e viceversa;
Periodo di esercizio: dal 1° giugno al 30 settembre;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 261;
Totale annuo per 17 viaggi: miglia 4437;
Nave assegnata alla linea: una nave di 703 t.s.l. e 12 nodi di velocità ».

Nota: Le navi assegnate alle linee sono complessivamente 4: una da 1400, una da 800, una da 703 e una da 600 t.s.l.

Art. 2.

La presente convenzione mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatta a Roma, addì 18 dicembre 1967

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Nunzio D'ANGELO

p. *la Società per azioni « Navisarma »*
Il presidente: avv. Giuseppe BUCCIANTE

(6738)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Vista la lettera 16 aprile 1969, n. 6643, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona designa, in seno al predetto Collegio, quale proprio rappresentante il dott. Arto Lui, in sostituzione del dottor Attilio Soave, che ha assunto altro incarico;

Decreta:

Il dott. Arto Lui è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, in sostituzione del dott. Attilio Soave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(6741)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1969.

Ricostituzione del comitato per il collocamento e l'assistenza della manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola in Abruzzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, n. 1438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1962, concernente l'avviamento al lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola in Abruzzo;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato previsto dall'art. 5 del predetto decreto, scaduto per trascorso biennio;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti dall'Ufficio regionale del lavoro di Pescara in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro rappresentatività;

Viste le designazioni pervenute al predetto ufficio dalle altre amministrazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituito per l'Abruzzo presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola.

Il comitato è composto dai signori:

Presidente:

Il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.

Membri:

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti;

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo;

Teti Marco, funzionario dell'ispettorato del lavoro di Chieti;

Amicone dott. Placido, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Macrini dott. Marcello, rappresentante dell'unione agricoltori della provincia di Chieti;

Di Girolamo Antonio, rappresentante dell'unione agricoltori della provincia di Pescara;

Galasso Domenico, rappresentante dell'unione commerciale e del turismo della provincia di Chieti;

Girasante Vincenzo, rappresentante dell'associazione commercianti della provincia di Pescara;

Roberti p. a. Roberto, rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Gialloreto Antonio, rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Biselli Giuseppina, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Albano Donato, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Giacinti Eva, rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Rapposelli Tonino, rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

De Angelis Italo, rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Pierdomenico Alfonso, rappresentante dell'Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Sabellini Raimondo, rappresentante dell'Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Como dott. Fernando, rappresentante Opera nazionale maternità infanzia (O.N.M.I.);

Francia dott. Giuseppe, rappresentante Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

Vitale dott. Giovanbattista, rappresentante dello Istituto nazionale assistenza malattie (I.N.A.M.);

Vaccarella dott. Nicola, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro e Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (I.N.A.I.L. e E.N.A.O.L.I.);

Renzetti dott. Salvatore, rappresentante dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);

Fusco dott. Guido, rappresentante dell'Opera nazionale assistenza religiosa e morale degli operai (O.N.A.R.M.O.);

Torrisi Mario, rappresentante dell'Ente patrocinio e assistenza coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.);

Calanchi Giorgio, rappresentante delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (A.C.L.I.);

Dell'Osa Ennio, rappresentante dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.);

Ercolani Antonio, rappresentante dell'Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (I.T.A.L.);

Aceto Costantino, rappresentante dell'Istituto nazionale assistenza sociale (I.N.A.S.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6828)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 389-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 389-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Puleo Rosario, con sede in Bassano del Grappa (VI), via S. Agnese, n. 30.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 430-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 430-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Dal Corno Ida, con sede in Vicenza, via Paolo Sarpi, n. 3.

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 27-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 27-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Vanetti Federico, con sede in Gallarate (Varese), via E. Ferrario, n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattordici analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 292-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 292-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Marinetti Ada, con sede in Vicenza, via F.lli Bandiera.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 76-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 76-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Vaccaroli Ludovico, con sede in Cassano Magnago (Varese), via Mazzel, n. 26.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(6772)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Bussi » di Vigevano ad accettare una donazione

Con decreto n. 10169 - Div. I - in data 8 aprile 1969, il prefetto della provincia di Pavia ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Bussi » di Vigevano ad accettare la donazione della somma di L. 600.000 in titoli per la istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Preside Giustino Cardena ».

(6793)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia in questa con la seguente circolare:

n. 1-208 del 30 giugno 1969, con cui si dispone che eventuali deroghe concesse dal Ministero del commercio con l'estero alle disposizioni di carattere generale, non esimono i singoli operatori dal fornire all'ufficio, su richiesta, tutte le informazioni e le segnalazioni inerenti all'esercizio del controllo valutario nell'ambito del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

(6794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1969, registro n. 14 Interno, foglio n. 214, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto in data 18 dicembre 1967 dalla signora Donati Marisa n. Feralli, applicata dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali avverso il provvedimento di inquadramento nel ruolo aggiunto dell'A.A.I., è dichiarato irricevibile ed inammissibile.

(6795)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica di Predappio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1969, n. 1739, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1969 al registro n. 9, foglio n. 277, è stato ampliato di ettari 59.285 nelle provincie di Forlì e di Firenze, il comprensorio del consorzio di bonifica di Predappio.

(6928)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cerignola

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 7057-1703, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1969 al registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 279, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, la sclassificazione e l'alienazione a Giuliano Fortunato nato il 12 settembre 1911 a Cerignola della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto » tronco urbano in Cerignola, estesa mq. 227, riportata in catasto nella maggiore estensione della particella n. 1667 del foglio di mappa n. 202-*D* e nella planimetria tratturale con il n. 466.

(6610)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4819/1364, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Giovanni, nato a Lettomanoppello il 23 gennaio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 160, riportate in catasto alle particelle numeri 342 parte e 357-*b u* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 72-*quater* e 73-*quater*.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4818/1363, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Caldosi Giuseppe, nato a Chieti il 17 giugno 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 388, riportate in catasto alle particelle numeri 9 parte e 356-*a r* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 134-*c* e 135-*c*.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4817/1362, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Giuseppe-Santino, nato a Lettomanoppello il 15 marzo 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 1922 riportate in catasto alle particelle numeri 8 parte, 9 parte, 356-*a p* e 356-*n* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 132-*bis*, 133-*bis*, 134-*a* e 135-*a*.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4816/1361, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Francucci Antonietta, nata il 15 settembre 1900 a Lettomanoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 520 riportate in catasto alle particelle numeri 23 parte, 356-*a i*, 18-*l* e 18/1-11 del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 165 e 166.

(6616)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 28 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,65	628,80	628,95	628,85	628,60	628,65	628,76	628,85	628,65	628,75
$ Can.	581,60	581,70	581,50	581,85	581,10	581,60	581,75	581,85	581,60	581,70
Fr. Sv.	145,86	145,83	145,84	145,83	145,80	145,85	145,80	145,83	145,86	145,85
Kr. D.	83,50	83,50	83,55	83,52	83,50	83,53	83,51	83,52	83,50	83,50
Kr. N.	88,04	87,97	88,10	88,085	88,10	88,05	88,10	88,085	88,04	88,05
Kr. Sv.	121,68	121,65	121,70	121,73	121,50	121,67	121,72	121,73	121,68	121,65
Fol.	172,93	172,94	173,03	172,96	172,60	172,93	172,97	172,96	172,93	172,85
Fr B.	12,52	12,524	12,5275	12,52625	12,51	12,52	12,53	12,52625	12,52	12,53
Franco francese	126,46	126,50	126,55	126,525	126,30	126,45	126,53	126,525	126,46	126,47
Lst.	1502,05	1502,89	1503,60	1503 —	1501,75	1502,05	1502,75	1503 —	1502,05	1502,50
Dm. occ.	157,17	157,13	157,22	157,165	157 —	157,18	157,165	157,165	157,17	157,15
Scell. Austr.	24,36	24,35	24,3675	24,37	24,30	24,36	24,37	24,37	24,36	24,36
Escudo Port.	22,06	22,05	22,07	22,075	22,05	22,06	22,05	22,075	22,06	22,06
Peseta Sp.	9 —	9 —	9,01	9,01	9 —	9,02	9,01	9,01	9 —	9 —

Media dei titoli del 28 luglio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,65
» 5 % (Città di Trieste)	94,425
» 5 % (Beni Esteri)	93,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,525
» » » » 1968-83	100,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,75
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,79
1 Dollaro canadese	581,80
1 Franco svizzero	145,815
1 Corona danese	83,515
1 Corona norvegese	88,092
1 Corona svedese	121,725
1 Fiorino olandese	172,965
1 Franco belga	12,528
1 Franco francese	126,527
1 Lira sterlina	1502,875
1 Marco germanico	157,165
1 Scellino austriaco	24,37
1 Escudo Port.	22,062
1 Peseta Sp.	9,01

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 21 maggio 1968 al 26 maggio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I siero di latte	zero	zero	zero	zero	224	4.476
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente aciditicati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		b) altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	8.312	6.671	1.851	8.312	5.296	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	5.480	625	2.347	5.480	5.921	25.859
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	4.400	625	1.732	4.400	5.736	28.434
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.514	31.524
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	5.403	33.069
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	5.292	34.614
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.811	41.309
	24	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.775	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479	zero	369	2.479	4.889	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831	zero	zero	1.831	4.778	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183	51	zero	1.183	4.667	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	37.559
	35	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	3.150	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c) (m) (n)	zero	zero	zero	zero	zero	9.234
	41	2. altri (m)	7.687	6.046	1.226	7.687	4.671	20.421
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	4.855 (g)	zero (g)	1.722 (g)	4.855 (g)	5.296 (g)	22.109 (g)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (g)	zero (g)	1.107 (g)	3.775 (g)	5.111 (g)	24.684 (g)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	2.479 (g)	zero (g)	369 (g)	2.479 (g)	4.889 (g)	27.774 (g)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	1.831 (g)	zero (g)	zero (g)	1.831 (g)	4.778 (g)	29.319 (g)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	1.183 (g)	51 (g)	zero (g)	1.183 (g)	4.667 (g)	30.864 (g)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	272 (g)	zero (g)	zero (g)	4.186 (g)	37.559 (g)
	58	7. superiore al 43 %	zero	748 (g)	zero (g)	zero (g)	3.150 (g)	51.979 (g)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	7.687 (g)	6.046 (g)	1.226 (g)	7.687 (g)	4.671 (g)	20.421 (g)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	51.939
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.670	12.349	zero	3.670	11.347	33.690
	42	V. Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	7.895	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervè, Harzer Kase, Froumage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36%	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	9.615	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56% (*u*) . .	2.786	10.324	2.188	3.653	9.615	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	9.615	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36%	2.786	10.324	2.188	3.653	9.615	35.620
	86 93	b. superiore al 36%	2.786	10.324	2.188	3.653	9.615	35.620 (*r*)
17.02		A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in qesta sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di applicato tecnico del personale non statale della Stazione sperimentale del vetro (carriera esecutiva) in Venezia-Murano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del vetro del 22 maggio 1968, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1969, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per applicato tecnico;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di applicato tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di qualificazione di operatore alle macchine utensili, o titolo equipollente.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale del vetro per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o esperti, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*), che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale del vetro, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come dipendenti tecnici presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data dèl libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valor militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale del vetro sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

f) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale del vetro dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale del vetro, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica, secondo il seguente programma:

Prova scritta

Disegno e calcolo di un organo meccanico.

Prova pratica

Esecuzione di un pezzo attraverso l'impiego di macchine utensili automatiche.

Prova orale

Accertamento della conoscenza del candidato sulle principali norme di meccanica e di materiali inerenti a un laboratorio tecnologico.

Gli esami avranno luogo a Venezia, presso la Stazione sperimentale del vetro.

La data della prova scritta, stabilita con provvedimento del presidente, sarà comunicata ai candidati non meno di 15 giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di quattro ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute. Per la prova pratica analogamente sarà assegnato un tempo di quattro ore.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi, in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel *bollettino della Stazione sperimentale*.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di applicato tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Venezia, addì 7 luglio 1969

Il presidente: GINORI CONTI

(6742)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico nel ruolo organico degli agenti tecnici, carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il regolamento organico dell'Istituto postelegrafonici approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963, nonchè il decreto ministeriale 16 aprile 1969 che in parte lo modifica;

In esecuzione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1969;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal comma quinto dell'art. 4 dell'anzidetto regolamento organico;

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso e riserva di posti

E' bandito un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre che da una prova di idoneità tecnica, per quattro posti di agenti tecnici nel ruolo organico degli agenti tecnici, carriera del personale ausiliario, dell'Istituto postelegrafonici.

Dei suddetti posti, il 50% è riservato a favore del personale non di ruolo attualmente in servizio presso l'istituto ed assunto anteriormente al 31 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti stabiliti nel presente bando.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare, nonchè della patente di categoria **C** per la conduzione di autoveicoli.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effeteti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1948, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni della cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati od invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati od invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati od invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono esclusi gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, o impiegati di ruolo dell'Istituto postelegrafonici;

b) per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, in servizio permanente della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata all'Istituto postelegrafonici, segreteria, via della Mercede n. 9, Roma, il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza provante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante le condizioni di indigenza.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai citadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura; i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanna penale, o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subìto i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi che possano subire le sue comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo, non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della domanda è quella risultante dal timbro a calendario dell'istituto apposto su ciascuna domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibito a tal fine.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.
Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'istituto.

Art. 9.
Concorso a titoli

Il concorso è per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato nonchè da una prova di idoneità tecnica.

La valutazione dei titoli costituisce criterio determinante per la successiva ammissione alle prove pratiche. A queste partecipano gli aspiranti che risultano compresi nei primi 20 posti della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e risultante dalla somma dei punti conseguiti da ciascun candidato sulla base dei titoli prodotti.

I candidati già in servizio presso l'istituto per i quali è stata concessa la riserva dei posti messi a concorso sono esonerati dal concorso a titoli e saranno direttamente ammessi alla prova pratica.

Art. 10.
Valutazione dei titoli

I titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 9 sono quelli culturali, quelli professionali e di servizio prestato presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici nella carriera corrispondente, secondo i rispettivi regolamenti, a quella per cui si concorre.

Non si valuta il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso.

Nessun altro titolo è valutato.

I titoli che gli aspiranti intendono far valutare, ai fini della graduatoria preliminare per l'ammissione alle prove pratiche, devono essere prodotti, in forma legale, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il titolo di studio valido per l'ammissione al concorso, in originale o in copia notarile, dovrà essere inoltrato in allegato alla domanda.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove pratiche, riceveranno la relativa comunicazione all'indirizzo segnato sulla domanda, con lettera raccomandata.

Ai candidati ammessi alle prove pratiche, sarà data comunicazione della data fissata per esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova pratica, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

In sostituzione di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.
Programma

Le prove pratiche consisteranno:

a) scrittura sotto dettato di un brano di prosa italiana, scelto dalla commissione;

b) accertamento tecnico-pratico della idoneità del candidato alla corretta conduzione di autovetture, e conoscenza perfetta del motore e di tutti gli altri organi meccanici ed elettrici.

Le prove pratiche non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove pratiche la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti conferiti ai titoli e dei punti ottenuti nelle prove pratiche.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugoslavia o nei teritori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido o la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dallo ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualità presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare ai documenti presentati una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito dello loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 14.

Graduatoria di merito - Riserve dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

I posti riservati al personale in servizio presso l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, eventualmente non ricoperti, verranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei è approvata con delibera del consiglio di amministrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dalla data del quale decorrerà il termine per eventuale impugnativa.

Art. 15.
Documentazione di rito

I concorrenti vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare all'Istituto postelegrafonici, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità da esso delegata.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultati dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Questi dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata da uno specialista otorinolaringoiatra, designato dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da Ministeri o enti pubblici ad eccezione del titolo originale di studio di cui all'art. 5.

E' tuttavia fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di riferirsi a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 15, copia autentica di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

Art. 16.
Periodo di prova e nomina in ruolo

Il vincitore del concorso che, dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 15 del presente bando, risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, sarà nominato in ruolo con decreto del presidente.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiarerà la

risoluzione del rapporto di impiego con delibera motivata. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto nella lettera di nomina, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 17.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L 400

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria - Via della Mercede n. 9. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . (provincia .) il . . domiciliato in . . (provincia . .) via . n . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a . posti di . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . con la qualifica di . . ., presso il quale è stato assunto il . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si allegano i seguenti documenti:

1) Titolo di studio;
2) . . . .
3) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . .

Firma . . . . . (5)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6553)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione di centosette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per l'anno accademico 1969-1970.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 14 giugno 1969, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di centosette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (anno accademico 1969-1970);

Ravvisata l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso stabilito nell'art. 7 del citato decreto interministeriale al 45° giorno dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e cioè al 29 luglio 1969;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di centosette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (anno accademico 1969-1970), indetto con il decreto indicato nelle premesse, è prorogato al 10 agosto 1969.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la difesa
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1969
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 89

(7220)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.